

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2373

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERTINOTTI, TITTI DE SIMONE, DEIANA, ALFONSO
GIANNI, GIORDANO, MANTOVANI, MASCIA, PISAPIA,
RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA**

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente
l'abolizione della pena di morte

Presentata il 20 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Considerazioni di ordine etico, giuridico e pratico portano a ritenere, in uno Stato democratico, inammissibile la pena capitale.

L'Italia, terra natale di Cesare Beccaria e uno dei primi Paesi al mondo ad abolire la pena di morte (cancellata dai nostri codici nel 1890, se si eccettua la parentesi fascista), può rivendicare con orgoglio il fatto di essere in prima fila a livello internazionale nella battaglia per l'abolizione di tale pena.

Nessun ordinamento giuridico e nessun crimine, neanche il più efferato, può giustificare il fatto che lo Stato metta a morte un essere umano, dimostrando in tal modo di parlare lo stesso linguaggio dei criminali che ha condannato.

«Assassinio e punizione capitale – ammoniva George Bernard Shaw – non sono opposti che si cancellano a vicenda, ma simili che generano la loro natura».

L'attuale formulazione dell'articolo 27 della nostra Costituzione, però, presenta un'antinomia: da un lato, si proclama il principio della finalità rieducativa e dell'umanità della pena; e dall'altro si consente, seppure in ipotesi residuali ed eccezionali, quali quelle previste dalle leggi militari di guerra, il ricorso alla pena capitale.

Sebbene tali ipotesi siano già state eliminate sul piano della normazione ordinaria con la legge n. 589 del 1994, recante «Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra» è

necessario porre rimedio al più presto al fatto che nel testo costituzionale permanga il riferimento ad ipotesi che giustificano il ricorso alla pena di morte.

La presente proposta di legge costituzionale è tesa ad eliminare in maniera definitiva e irreversibile la pena capitale dal nostro ordinamento costituzionale.

Analoga proposta fu anche presentata nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati (atto Camera n. 3484) da numerosi deputati appartenenti a schieramenti politici diversi, ed approvata nella seduta del 14 aprile 1999 pressochè all'unanimità (362 voti favorevoli, 4 astenuti e un solo voto contrario), ma purtroppo l'iter di approvazione non venne concluso prima della fine della legislatura.

La modifica dell'articolo 27 della nostra Costituzione costituisce un ulteriore passo del percorso che pone il nostro Paese in prima fila nella lotta contro la pena capitale nel mondo e che collocherebbe l'Italia fra le Nazioni che hanno deciso di rinunciare a ricorrere, in qualsiasi circostanza, all'uccisione legale di un essere umano.

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà, inoltre, di estrema importanza per la battaglia che già da tempo il nostro Paese sta conducendo per l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo.

Si tratta di una battaglia che, con l'ingresso dell'Italia nel novero di quelli che le organizzazioni per i diritti umani definiscono Stati «totalmente abolizionisti», potrà proseguire con maggior forza, affinché siano effettivamente garantiti, in tutto il mondo, quei diritti fondamentali della persona, primo fra tutti il diritto alla vita, che consideriamo un patrimonio irrinunciabile dell'umanità.

Basti pensare all'apporto che, in occasione dell'istituzione della Corte penale internazionale per i crimini contro l'umanità, ha dato il nostro Paese, battendosi con successo per l'istituzione di un giudice internazionale precostituito per legge, che giudicasse i crimini contro l'umanità e, in particolare, per eliminare la pena capitale tra le pene previste anche per reati di tale gravità.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: « se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra » sono soppresse.

€ 0,26



14PDL0024670